



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - piazza A. Moro, 1
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114
Partita IVA 00111210779
www.policoro.gov.it protocollo@pec.policoro.gov.it

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
ART. 3 COMMA 1 LETTERA VV) DEL D.lgs. 50/2016
DELLA CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA’ “DOPO DI NOI”**

CAPITOLATO SPECIALE

CIG: 69347798A9 CUP: C81016000390007

Art. 1 – Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto:

La **Casa Famiglia per persone con disabilità “Dopo di Noi”** allocata nella struttura pubblica, sita in Policoro al vico Umbria, realizzata nell’ambito del progetto P.O.I.S. Ambito Collina Materana di cui al PO FESR 2007/2013, è struttura residenziale Socio assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettuale e sensoriale, privi di sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente o contrastante con il progetto individuale. La comunità socio-riabilitativa si configura come struttura idonea a garantire il “DOPO DI NOI” per disabili senza il necessario supporto familiare; in questo caso deve essere assicurato il raccordo con i servizi territoriali per l’inserimento socio-lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia e indipendenza economica. La Comunità socio riabilitativa Dopo di Noi famiglia è destinata ad ospitare cittadini portatori di handicap in possesso della certificazione di riconoscimento dell’handicap, rilasciata dalla competente commissione, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, privi (anche temporaneamente) di un’adeguata assistenza familiare, o per sperimentare progetti di vita autonoma dalla famiglia o che scelgano autonomamente tale tipo di residenza. La struttura non può ospitare in regime residenziale disabili affetti da patologie psichiatriche o sottoposti a misure cautelari. Relativamente agli utenti residenti nell’ambito territoriale “Metapontino Collina Materana”, è di competenza del Servizio Sociale del Comune di Policoro ricevere ed istruire le richieste di ammissione degli utenti al servizio in oggetto. Il Responsabile del Servizio Sociale segnalerà con apposita nota i nominativi ammessi al servizio e la data di ingresso. Il Comune potrà, inoltre, sulla base di propri accertamenti, prescrivere al Concessionario correttivi o adempimenti per il buon andamento della struttura.

La struttura è costituita da n. 2 moduli residenziali adatti ad ospitare ognuno cinque persone affette da disabilità, con superficie lorda del singolo modulo di circa mq. 100, ed un blocco servizi che unisce le due residenze destinato a spazi comuni (cucina, sala pranzo, sala polifunzionale, servizi vari) e ufficio-amministrazione.

Il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a dotare la struttura di tutti gli arredi, le attrezzature, il materiale di consumo.

Per tale disponibilità, il concessionario dovrà versare al Comune di Policoro concedente l’importo scaturente dalla gara quale canone annuo di concessione per la durata di anni 9, che sarà in aumento sull’importo annuo a base d’asta di € 22.620,00 oltre iva se dovuta, tenendo conto che l’autorizzazione al funzionamento dovrà essere acquisita dalla ditta aggiudicataria a seguito dei lavori da farsi determinati dall’Ufficio Tecnico Comunale, ivi compreso l’allestimento di tutti gli spazi con fornitura di arredi ed attrezzature.

Si precisa che, all’atto del sopralluogo, il legale rappresentante della ditta aggiudicataria dovrà essere accompagnato da un suo tecnico di fiducia al fine di individuare e verificare eventuali interventi che la ditta riterrà opportuno dover realizzare per conseguire le necessarie autorizzazioni, con la precisazione che i costi rinvenienti da tali operazioni resteranno a carico della ditta aggiudicataria.

L’aggiudicatario dovrà garantire, per conto dell’Amministrazione concedente, ma in nome proprio, la gestione sociale della Casa famiglia per persone con disabilità “Dopo di Noi” del Comune di Policoro.

La **Casa famiglia per persone con disabilità “Dopo di Noi”** dovrà assicurare le prestazioni che consentono il perseguimento delle seguenti finalità:

- Dare accoglienza a persone disabili maggiorenni prive di validi riferimenti familiari;
- Garantire accoglienza, supporto e sollievo in situazioni di emergenza;

- Sostenere l'acquisizione, il mantenimento, il rinforzo dei livelli di autonomia, delle abilità psicomotorie, cognitive, affettivo relazionali, comportamentali;
- Sperimentare nuovi modelli di coinvolgimento, di integrazione di intervento con le strutture ed i servizi del territorio;
- Razionalizzare le risorse per assicurare un intervento globale e continuativo;
- Assicurare, attraverso la rete, un efficace collegamento tra i diversi servizi territoriali, istituzionali e non, e la comunità territoriale in senso più ampio.

Nella fattispecie si specifica che la ditta che si aggiudica l'appalto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, decorsi i 35 giorni di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, ai fini dell'ottenimento del prescritto parere igienico sanitario da parte della competente ASL, funzionale al conseguimento dell'autorizzazione al funzionamento della struttura e dei servizi in essa previsti, si impegna ad eseguire eventuali lavori a seguito di autorizzazione rilasciata dalla stazione Appaltante; a seguito del conseguimento di almeno una delle autorizzazioni al funzionamento, questa S.A. procederà alla stipula del contratto per la concessione di che trattasi, precisando che, laddove l'immobile sia autorizzato per uno solo dei due concessi, la S.A. effettuerà una decurtazione del fitto da corrispondere **pari al 40% dell'importo** offerto fino alla data di conseguimento della seconda autorizzazione, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere.

Nel caso in cui, entro i tre anni dalla stipula del contratto, il concessionario, per mancanza di contrattualizzazione degli utenti da parte degli Enti competenti tale da non garantirgli la sostenibilità economica della Concessione di che trattasi, potrà chiedere a questa Stazione Appaltante, previa giustificata motivazione comprovata da idonea documentazione, la risoluzione anticipata del contratto, senza alcun diritto sul rimborso dei lavori nel frattempo effettuati e sui costi di gestione fino a quel momento sostenuti.

NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO

Il servizio viene appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

- Legge 104/1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- D.M. 21/05/2001, n.308 "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n.328";
- L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" - Capo III - art. 14;
- L.R. 14 febbraio 2007, n.4 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale";
- Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome il 29 ottobre 2009;
- D.C.R. n. 317 del 24/7/2012 "Piano regionale della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015-Ammalarsi meno, curarsi meglio";
- D.G.R. n.241/2016 "Piano Regionale di Indirizzi per l'Attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani intercomunali dei servizi sociali e sociosanitari 2016-2018 adottate con D.G.R. n. 917 del 7/7/2015";
- D.G.R. n.1269/2016 "Approvazione del Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative";

Ulteriori specifiche nel Capitolato Speciale.

Vocabolario comune per gli appalti CPV: oggetto principale (vocabolario principale) 85311200 – 4 Servizi di assistenza sociale per disabili.

Art. 2 – Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 9, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 3 – Luogo di esecuzione del servizio

Le attività del servizio saranno espletate presso la struttura ubicata in via Umbria a Policoro ricadente all'interno della particella n.2940 del foglio di mappa n.7, destinata a Casa famiglia per persone con disabilità "Dopo di Noi" come di seguito specificato: "Sostegno alle persone disabili – Comunità alloggio residenziale per disabili adulti: Dopo di noi" - Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio assistenziali e socio-educative" approvato con D.G.R. n.1269 del 08.11.2016.

Per le caratteristiche dell'immobile consultare gli elaborati grafici allegati ai documenti di gara.

Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio

La gestione della Casa Famiglia per persone con disabilità "Dopo di Noi" dovrà essere svolta dalla ditta aggiudicataria con proprio personale qualificato e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

La struttura residenziale funziona permanente nell'arco delle 24 ore per l'intera settimana e per tutto l'anno.

La gestione delle dinamiche del processo socio-educativo avviene:

- All'interno del nucleo comunitario, offrendo quotidianamente agli ospiti stimoli idonei a maturare in senso relazionale e sociale;
- All'esterno della Comunità, mantenendo rapporti con l'ambiente in generale, compresa la famiglia di origine (ove non esistano controindicazioni) per promuovere concretamente l'integrazione della Comunità nel contesto sociale e poter fruire di tutti i servizi e gli spazi organizzati;
- Nei circuiti attivi della comunità locale, anche come inserimento lavorativo.

Il soggetto aggiudicatario deve assicurare l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) Assistenza alberghiera: servizio residenziale con l'utilizzo di camere doppie;
- b) Servizio mensa: preparazione e somministrazione del vitto completo, consistente in prima colazione, pranzo, spuntino pomeridiano e cena, secondo le quantità e i menu previsti dalla tabella dietetica, predisposta ed approvata dalla Azienda Sanitaria di Matera, con la possibilità di effettuare diete particolari su prescrizione medica e secondo le specifiche previsioni di legge, presenti e future; il trattamento alimentare, per qualità e quantità, deve rispondere alle esigenze delle persone ospitate; il vitto dovrà essere confezionato con generi di prima qualità e scelta ed assolutamente freschi, ad eccezione di quelli surgelati se previsti, e dovrà risultare elaborato e cotto con le migliori e sane tecniche di preparazione. Il menù giornaliero è determinato secondo le tabelle dietetiche predisposte ed approvate dall'Azienda Sanitaria di Matera, ed è reso noto mediante affissione nella sala da pranzo. Le derrate alimentari devono essere conservate conformemente alle norme vigenti. L'approvvigionamento di forniture e conservazione di bevande e alimenti deve avvenire secondo le specifiche previsioni di legge, presenti e future, così come la gestione completa della mensa, compresa la disinfezione e la disinfestazione dei locali ed attrezzature. La pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti, utensili e attrezzature utilizzati per il servizio dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. L'autorizzazione al funzionamento della mensa, di competenza del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) dell'ASM, sarà acquisita a cura del concessionario entro 30 gg dall'apertura della struttura.
- c) Servizi alla persona, ovvero:

Assistenza alla persona e vigilanza 24 ore su 24, diurna e notturna, per tutta la durata della concessione e per tutte le esigenze quotidiane, che comprende:

- Aiuto/supervisione/sostituzione nella vestizione e nell'igiene personale se necessario, nell'assunzione dei pasti ed in tutte le attività quotidiane della persona, bagno assistito, disbrigo pratiche previdenziali e assistenziali; vanno inoltre inserite nelle attività di assistenza alla persona: il mantenimento delle relazioni umane interne ed esterne alla struttura e tutto quanto occorre per il mantenimento o recupero delle capacità psico-fisiche;
 - Assistenza alla tutela igienico-sanitaria da effettuarsi comunque dietro prescrizione e sotto controllo medico, che comprende attività non legate a situazione di rischio specifico e valutate come non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona (quali ad esempio l'assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche in genere, segnalazione al servizio sanitario di base delle anomalie nelle condizioni psicofisiche dell'utente, ecc.);
 - Trasporto e accompagnamento per visite mediche e disbrigo pratiche quando non sia possibile coinvolgere la rete parentale;
- d) Servizi di socializzazione e di animazione per la gestione di attività esterne a carattere socio ricreativo con eventuali istituzioni culturali, ricreative e del tempo libero presenti sul territorio (occorre prevedere per tale attività l'utilizzo di apposito e adeguato automezzo di trasporto per gli ospiti);
- e) Servizi ausiliari: pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti, pulizia della cucina e rigovernatura del vasellame, delle pentole e delle stoviglie in uso, pulizia di camere e rifacimento letti; pulizia dei bagni curando in modo programmato la pulizia delle porte, delle finestre e dei corpi illuminati, servizi di pulizia e conduzione della struttura delle pertinenze e degli spazi annessi;
- f) Servizio lavanderia, stireria, guardaroba relativa alla biancheria personale degli ospiti, escluso lavaggio a secco o trattamenti particolari i cui costi sono a carico dell'utente;
- g) Fornitura di biancheria (lenzuola, federe, copriletto, coperte di lana, cuscini, ecc.), biancheria dei servizi generali interni (tovaglie, tovagliolo, asciugamani, ecc.) non facenti parte del corredo personale;
- h) Fornitura di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti, sacchi di plastica per raccolta rifiuti, fornitura di asciugamani monouso, carta igienica, sapone, ecc.;
- i) Fornitura di tutti gli attrezzi quali scope, panni per ogni uso, macchine lava pavimenti, aspirapolvere, scale a norma di legge, spazzole per polvere, scovoli per wc, spugne per tavoli, comodini e sedie, scope elettrostatiche, scope a frange di cotone, secchi per disinfezione wc, secchi per disinfezione superfici e suppellettili, secchi grandi per raccolta delle acque reflue, secchi grandi per le soluzioni detergenti pulite, presse per scope a frange, carrelli idonei e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio;
- j) Servizi di interventi manutentivi dell'intera struttura: dei locali, delle pertinenze, degli impianti idraulici, fognari, elettrici, riscaldamento, antincendio, gas, ecc., di eventuale area verde.

Si fa obbligo, inoltre, alla ditta aggiudicataria di presentare annualmente il calendario relativo al funzionamento del servizio affidatogli.

Il contratto di concessione potrà prevedere la possibilità per il concessionario di offrire l'erogazione di altri servizi innovativi e aggiuntivi, compatibili con quelli oggetto della presente concessione. E' necessario, tuttavia, che essi siano coerenti con i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente quanto all'età, al numero dei destinatari, degli ambienti, dell'organizzazione delle attività da garantire, secondo una scansione oraria programmata non sovrapponibile o incompatibile con le attività del presente capitolato.

Art. 5 – Personale

Il concessionario provvede alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato, assicurando il personale educativo, di cucina ed ausiliario nel rispetto del CCNL vigente di comparto, in materia assicurativa, sociale previdenziale e fiscale.

Per l'attuazione del servizio il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la presenza di personale in numero adeguato e con requisiti professionali pertinenti.

Nello specifico, la ditta aggiudicataria, per lo svolgimento delle prestazioni sopra citate, è tenuta a mettere a disposizione personale necessario, come dai "Requisiti organizzativi" – Tipologia 1 – M5 – "Sostegno alle persone disabili – Comunità alloggio residenziale per disabili adulti: Dopo di noi" del Manuale per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio assistenziali e socio-educative" approvato con D.G.R. n.1269 del 08.11.2016, ovvero:

- **n. 1 Coordinatore**, con laurea, almeno triennale, in Scienze dell'Educazione o scienze pedagogiche o un assistente sociale, con esperienza quinquennale nei servizi rivolti alla disabilità, per almeno 15 ore settimanali, con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione; provvede inoltre alla definizione e realizzazione del progetto generale previsto nel presente capitolato; ha un rapporto di stretta collaborazione con il Comune di Policoro- Servizi Sociali;
- **n. 2 educatori professionali** con laurea in discipline sociali, umanistiche o diploma di educatore professionale con almeno due anni di esperienza specifica nel settore, oppure laurea non specifica e cinque anni di esperienza nel settore;
- **n. 1 OSA (operatore socio-assistenziale)** con esperienza quinquennale nei servizi di tipo socio-assistenziale residenziale, presente nelle ore diurne e notturne, per un minimo di 15 ore giornaliere;
- **n. 1 addetto alle pulizie ed alla refezione** con diploma di scuola superiore e almeno tre anni di esperienza nel settore

Possono prestare, altresì, attività complementare nella struttura altre figure professionali in relazione alle attività e ai programmi di riabilitazione, nella misura ritenuta necessaria (maestri d'arte, animatori di comunità, animatori socioculturali).

Va garantito l'apporto di volontari nella misura stabilita dalla legge 381/91 per quanto riguarda le Cooperative Sociali.

E' possibile inserire volontari del servizio civile. L'apporto dei volontari deve stabilirsi per attività integrative e complementari a quelle degli operatori professionali e retribuiti, non già sostitutive.

Il personale destinato alla gestione e al funzionamento del servizio residenziale per persone con disabilità "**Dopo di Noi**" dovrà assicurare la presenza 24 ore su 24 su turni di massimo 8 ore ciascuno e con un rapporto operatore/utente adeguato alla tipologia dell'utenza presente, salvo esigenze legate alla condizione di particolare disabilità di alcuni utenti.

La Formazione e qualificazione degli operatori (art. 25 L.R.4/2007) costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia del servizio di residenzialità sperimentale per l'approccio multidisciplinare, nonché per il sostegno alla innovazione organizzativa e gestionale.

All'atto dell'inizio delle prestazioni la ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere all'Amministrazione l'elenco ufficiale del personale del quale si avvarrà, ed i loro eventuali sostituti, comprendente nome, cognome, recapito, compreso quello telefonico.

Tutto il personale è tenuto a:

- osservare, nell'espletamento del servizio, un contegno dignitoso ed educato nei confronti degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso, nonché a curare il decoro del proprio aspetto e del proprio abbigliamento;
- essere munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità del soggetto e della ditta che gestisce il servizio;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato;
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- comunicare eventuali lamentele, disfunzioni e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante riscontrata durante il servizio, al proprio Responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Comune.

Il concessionario dovrà farsi carico di predisporre un modello organizzativo che assicuri la sostituzione del personale assente.

Art. 6 – Carta dei Servizi

Nel rispetto delle norme previste in questo articolo, in attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti le attività socializzanti e socio-assistenziali promosse, il Concessionario deve predisporre apposita "Carta dei servizi", finalizzata ad una più dettagliata descrizione dei servizi e ad una migliore definizione dell'organizzazione del personale, e che stabilisca i diritti degli ospiti e disciplini il comportamento degli stessi, dei loro parenti e conoscenti, e del volontariato.

Art. 7 – Responsabilità e Assicurazioni

Il concessionario è pienamente responsabile ai sensi di legge delle attività richieste dal capitolato; a tal fine ha l'obbligo inderogabile di stipulare le sotto indicate assicurazioni riferite specificatamente al servizio oggetto del presente capitolato:

-Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all'uso della struttura, con espressa indicazione dell'Amministrazione comunale come terzo, con massimale minimo di € 1.500.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose, resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale, la polizza stipulata deve essere specificata per le attività di cui al presente capitolato;

-Garanzia Rischio di concessione per incendio e danni materiali e diretti ai locali del Proprietario (Comune di Policoro) con una somma assicurata di € 2.000.000,00.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo della concessione.

Il concessionario si impegna a presentare al Comune di Policoro, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di avvenuto pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune di Policoro, a terzi, a persone o cose, si intenderà senza riserve e eccezioni, a totale carico del concessionario.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnata nel servizio.

Il concessionario è tenuto, altresì, a dare attuazione al piano di sicurezza sul lavoro ai sensi di legge, di cui è totalmente responsabile.

Art. 8 – Obblighi del concessionario inerenti al Servizio

Il concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali in materia. In particolare provvede a garantire:

- la realizzazione del progetto (educativo e organizzativo), di gestione, presentato in sede di gara con il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
- l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
- ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
- la cura dell'igiene personale degli ospiti;
- la pulizia dei locali annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione e la somministrazione dei pasti;
- le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta concessionaria e degli ospiti del servizio;
- le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento e telefono, le cui utenze dovranno essere intestate al concessionario;
- lavori di cui al disciplinare, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero immobile, ivi comprese le aree pertinenziali esterne, la fornitura e l'eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari;
- la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc.);
- la compilazione giornaliera del registro di presenza degli ospiti, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti e l'avvenuto pagamento della retta, inviandone mensilmente copia al Comune di Policoro;
- la gestione e introito delle rette mensili;
- un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e Comune;
- **il pagamento del canone annuo offerto in sede di gara, in aumento sull'importo a base d'asta di € 22.620,00 oltre iva se dovuto, da versarsi alla sottoscrizione del contratto, ed entro il 31 gennaio di ogni anno;**
- il pagamento della TARI;
- la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
- l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
- garantire la sostituzione del proprio personale assente, per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità, **entro 48 ore;** in caso di sostituzione del personale, la ditta darà apposita comunicazione della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, indicando i nominativi dei nuovi operatori la cui qualifica ed esperienza professionale documentate, dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire;
- assumere a proprio carico le spese connesse agli spostamenti degli operatori per le esigenze del Servizio;
- trasmettere semestralmente al Comune dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali dovuti per legge nonché l'avvenuta regolare retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di riferimento;
- esibire in qualsiasi momento su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi assicurativi accertata dal Comune o ad esso segnalata dalle competenti autorità, il Comune stesso comunicherà al concessionario e all'ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e potrà procedere a detrarre fino al 20% dei pagamenti mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;
- avere un recapito telefonico attivo;

- fornire a tutti gli operatori un tesserino di riconoscimento;
- comunicare l'avvio del servizio l'elenco del personale da impiegare;
- disporre di un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e Comune;
- garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione;
- assicurare l'espletamento del servizio, così come previsto nel presente Capitolato; in caso di sciopero del personale o di altri eventi, il Comune dovrà essere avvisato con anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti;
- svolgere il servizio di trasporto a proprie spese con personale e mezzi in propria disponibilità personale e tali mezzi devono essere in numero sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio. I mezzi autorizzati ed idonei per il trasporto dei diversamente abili dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato di pulizia interna e dovranno rispettare gli standard fissati dalla vigente normativa;
- collaborare con il Comune per tutte le iniziative che lo stesso Ente intende realizzare riferite ai servizi oggetto della concessione, mettendo a disposizione i locali della struttura, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative aziendali;
- ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune sul quale insiste il servizio del presente capitolato.

Il concessionario, inoltre, si obbliga a richiedere e ad ottenere dall'Ente competente, l'autorizzazione al funzionamento della struttura di cui alla normativa vigente, garantendo di possedere tutti i necessari requisiti per l'ottenimento del provvedimento suddetto.

Art. 9 – Utilizzo della struttura

Alla scadenza del contratto di concessione, il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile e gli impianti fissi, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatto salvo il processo di obsolescenza generato dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna.

Gli eventuali danni ai beni immobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato in apposito verbale di verifica o constatazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Art. 10 - Pulizia

La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali.

La pulizia comprenderà quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili.

La periodicità dei vari interventi si snoderà secondo i parametri sotto specificati:

interventi giornalieri:

- spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc.) dei pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti;
- lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;
- pulizia e disinfestazione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante;

- svuotamento dei cestini e dei contenitori vari, in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.);
- spolveratura in umido delle porte, nonché di tutti i mobili ed arredi (quadri, telefoni, macchine per ufficio, sedie, poltrone, schedari, suppellettili in genere, ecc.)

interventi quindicinali:

- lavaggio, pulizia e manutenzione di piastrelle e pareti lavabili con eliminazione di macchie, polvere, orme e ragnatele formate agli angoli delle pareti e dei soffitti;
- pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l'edificio;

interventi mensili:

- pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, plafoniere, radiatori, ecc.;
- lavaggio e pulizia di tutti i vetri e delle finestre comprese le intelaiature; pulizia radicale di tutti i davanzali, pulizia dei battiscopa;

interventi annuali (consegna della struttura per fine attività):

- pulizia di fondo di tutti i pavimenti e interventi generali di risanamento con prodotti idonei;
- lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili e delle contro soffittature, dei mobili e degli arredi insistenti sui locali oggetti del servizio.

Art. 11 - Controlli e verifiche

L'Ente pubblico procede:

- alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal concessionario;
- alla gestione dei rapporti con l'utenza relativamente agli aspetti di competenza comunale (criteri di accesso, formazione delle graduatorie, tariffe, servizio mensa);
- all'effettuazione di possibili ispezioni;
- alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale da parte del concessionario e applicazione del CCNL di categoria.

Il Comune di Policoro si riserva di far ispezionare, in qualsiasi momento, senza avviso, la struttura ed i servizi da proprio personale autorizzato, nonché di verificare le modalità di effettuazione delle prestazioni e dei servizi erogati. Il concedente si avvale del personale della ASL per effettuare i controlli relativi alle prestazioni ed ai servizi relativi alla comunità socio riabilitativa "Dopo di Noi".

Il Comune è legittimato a controllare l'espletamento dei servizi, senza darne comunicazione preventiva al concessionario. Inoltre, il Comune potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione delle suddette attività.

Il concessionario dovrà presentare al Comune una relazione semestrale sull'andamento delle attività. Tale relazione dovrà contenere i dati necessari alla valutazione dei servizi, con particolare riferimento a:

- i nominativi di ciascun partecipante alle attività del Servizio;
- i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti in sede UVM;
- gli eventuali motivi per cui gli obiettivi non sono stati raggiunti e le difficoltà incontrate nel corso delle attività;
- il numero delle attività extra programmate e realizzate;
- le attività di formazione e aggiornamento del personale coinvolto durante il servizio.

Art. 12 - Norme di sicurezza

Il concessionario dovrà utilizzare sussidi didattici audiovisivi, materiale necessario per l'igiene dell'ambiente, materiale didattico ed ogni altra attrezzatura a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Dovrà garantire le condizioni di sicurezza per i lavoratori.

Al momento della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre al Comune apposito piano di sicurezza ai sensi della vigente normativa (D.lgs. n. 81/2008); esso dovrà inoltre osservare le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza nell'utilizzo degli spazi e delle strutture concesse.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Oltre che per scadenza naturale, la convenzione può cessare per decorrenza o revoca della concessione, per risoluzione o per recesso.

Decadenza:

La decadenza dalla concessione verrà pronunciata, previa contestazione scritta, nei seguenti casi:

- a) cessione della concessione o della convenzione;
- b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse ;
- c) scioglimento del Concessionario o sua accertata procedura concorsuale in atto;
- d) interruzione nell'erogazione del servizio, anche per un solo giorno,
- e) inosservanza da parte del Concessionario di norme di leggi, regolamenti, provvedimenti comunali o per motivi di ordine pubblico;
- f) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 , lettere A) e B) della convenzione, nei termini previsti dallo stesso articolo.

Risoluzione:

L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. nei seguenti casi:

- a) in caso di superamento, mediante applicazione di penali, della soglia del 10% dell'importo contrattuale;
- b) mancato pagamento del canone;
- c) mancato reintegro entro trenta giorni della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della spesa;
- d) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione della struttura ed aree esterne, come attestato nei verbali di spralluogo, o nella gestione del servizio.

Recesso:

- a) Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile. In tale ipotesi dovrà essere preventivamente data comunicazione al Comune.
- b) Le strutture di cui all'art. 1 fanno parte del patrimonio comunale, pertanto, per esigenze indifferibili o per motivi di pubblico interesse, potranno essere oggetto di recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1671 del Cod. Civ., in qualunque tempo.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo pec che dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare al Concessionario un'indennità corrispondente a un decimo del valore stimato degli investimenti realizzati moltiplicato per gli anni residui di concessione.

- c) Il venir meno, in corso del rapporto, di uno dei requisiti di qualificazione del concorrente determinerà, da parte del Comune, l'esercizio del diritto di recesso dal rapporto contrattuale; in quest'ultimo caso, nulla sarà dovuto al Concessionario a titolo di indennizzo.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Revoca:

La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

Art. 14 – Inadempienze e penalità

Nel caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

- a) per inosservanza agli obblighi connessi alla cura degli ospiti della struttura verrà applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00), salvo ed impregiudicata l'adozione di altre misure previste dalla legge, in relazione alla gravità del caso;
- b) per grave carenza della manutenzione ordinaria della struttura, accertata in sede di sopralluogo da parte dell'Amministrazione comunale, verrà applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00);
- c) per la sospensione ingiustificata della erogazione del servizio, verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (euro cento/00), salvo l'applicazione dell'art. 17 della convenzione.

Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro 60 (sessanta) giorni dalla intimazione di pagamento.

Una volta decorso tale termine, le somme dovute a titolo di penale, oltre alle eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio, verranno escusse direttamente dal Comune sul fidejussore.

Nel termine di trenta giorni successivi, la fidejussione deve essere reintegrata dal Concessionario pena la decadenza della convenzione.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di assenza o di mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali mediante escussione del deposito cauzionale definitivo che dovrà essere reintegrato.

Art. 15 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra il soggetto aggiudicatario e il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, qualora non possano essere composte in via amichevole, saranno deferite all'Autorità Giudiziale Ordinaria. E' esclusa la competenza arbitrale. Fino alla soluzione della controversia il concessionario non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio oggetto di concessione.

Art. 16 – Spese contrattuali

Tutte le spese concernenti il contratto, ivi incluse le tasse ed imposte interessanti a qualsiasi titolo il contratto, saranno a carico del Concessionario.

Art. 17 - Cooperazione


Particolare sensibilità dovrà dimostrare il gestore nei confronti del volontariato dedito all'assistenza del disabile, favorendo fenomeni di cooperazione che possano risultare utili al funzionamento delle struttura e per consentire un'adeguata compenetrazione della struttura con l'ambiente esterno.

Art. 18 – Servizi aggiuntivi

Eventuali servizi aggiuntivi, non descritti e/o previsti in questo Capitolato, dovranno essere concordati a parte con il Comune, come la definizione delle relative tariffe.

Art. 19 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, verrà fatto riferimento alle disposizioni del C.C. e di quant'altro in materia.



IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

dr. Gaetano Rinaldi